



NEWS

Euroconference

Edizione di venerdì 7 Marzo 2025

CASI OPERATIVI

Tassazione del dipendente distaccato all'estero

di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Bilancio d'esercizio 2024: verifiche per la nomina organo di controllo

di Mauro Muraca

IMPOSTE SUL REDDITO

Il cessionario di crediti fiscali inesistenti risponde penalmente solo se in dolo eventuale

di Silvio Rivetti

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Esterovestizione delle società: la suprema Corte di cassazione si esprime sulla natura elusiva del fenomeno

di Marco Bargagli

IMPOSTE SUL REDDITO

Sugli influencer l'Inps arriva prima dell'Agenzia delle entrate

di Alessandra Magliaro, Sandro Censi

SCENARIO PROFESSIONI

Scenario delle Professioni 2025: esperti e istituzioni a confronto su riforme e innovazione

di Simona D'Alessio - Giornalista

CASI OPERATIVI

Tassazione del dipendente distaccato all'esterodi **Euroconference Centro Studi Tributari****Esperto AI****L'Intelligenza Artificiale
al servizio del tuo Studio**

scopri di più >



Una società con sede in Romania facente parte di un gruppo multinazionale che opera in ambito Information Technology intende distaccare presso una consociata italiana un proprio dipendente.

Il distacco avrà una durata di 2 anni a partire da maggio 2025 fino a maggio 2027

Il dipendente romeno si trasferirà in Italia con la propria famiglia, trasferendo la propria residenza in Italia.

Il dipendente continuerà a svolgere la propria attività di “Company Director” svolta attualmente, aggiungendo la gestione e lo sviluppo del team italiano.

Lo stipendio del dipendente distaccato continuerà a essere pagato dalla società romena.

Si vorrebbe conoscere:

- la modalità di tassazione del reddito da lavoro dipendente percepito dal dipendente romeno distaccato;
- le modalità di pagamento delle imposte (pagamento diretto in dichiarazione o sostituzione d'imposta);
- le modalità di recupero delle imposte eventualmente pagate in Romania, alla luce della convenzione Italia Romania contro le doppie imposizioni.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)

**FiscoPratico**

I “casi operativi” sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Bilancio d'esercizio 2024: verifiche per la nomina organo di controllo

di **Mauro Muraca**

Convegno di aggiornamento

Revisione del bilancio dell'esercizio 2024

Scopri di più

Normativa

Articolo 2477 cod. civ.

Articolo 379, comma 1, D.Lgs. 14/2019

Articolo 2-bis, comma 2, D.L. 32/2019

Articolo 1-bis, D.L. 118/2021

articolo 2631 cod. civ.

Articolo 2409 cod. civ.

D.Lgs. 125/2024

Con le prossime assemblee convocate per l'**approvazione del bilancio di esercizio 2024**, si ripropone, per le Srl, la questione relativa alla **nomina dell'organo di controllo**, nelle diverse forme alternative previste dal legislatore (collegio sindacale/sindaco unico o revisore), in conformità a quanto stabilito dall'**atto costitutivo**, in merito a competenze e attribuzioni (compresa la revisione legale dei conti).

Obbligo nomina organo di Controllo Srl: excursus normativo

Stando alla versione dell'[articolo 2477, cod. civ.](#), in **vigore fino allo scorso 16.3.2019**, risultavano **obbligate a nominare l'organo di controllo** (collegiale o monocratico) o il revisore

legale, **le Srl:**

- tenute alla redazione del **bilancio consolidato**;
- controllanti una società obbligata alla **revisione legale** dei conti;
- che per **due esercizi consecutivi superavano due dei seguenti limiti**:
 - totale attivo Stato passivo: **400.000 euro**;
 - totale ricavi vendite e prestazioni: **800.000 euro**;
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **50 unità**.

L'obbligo di nominare l'organo di controllo o il revisore cessava se, **per due esercizi consecutivi**, la Srl **non superava i predetti limiti**.

Con l'introduzione dell'[articolo 379, comma 1, D.Lgs. 14/2019](#) (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza – C.C.I.I.), avvenuta in **data 16.3.2019**, risultavano, invece, **obbligate a nominare l'organo di controllo** (collegiale o monocratico) o il revisore, **le Srl:**

- tenute alla redazione del **bilancio consolidato**;
- controllanti una società obbligata alla **revisione legale** dei conti;
- che per **due esercizi consecutivi** superavano almeno **uno dei limiti seguenti limiti**:
 - totale attivo Stato patrimoniale: **2.000.000 euro**;
 - totale ricavi vendite e prestazioni: **2.200.000 euro**;
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **10 unità**.

L'obbligo di nominare l'organo di controllo o il revisore cessava se, **per 3 esercizi consecutivi**, la Srl **non superava i predetti limiti**.

Veniva comunque riconosciuto un termine (**9 mesi dal 16.3.2019**) entro il quale le srl (già costituite alla medesima data) avrebbero dovuto **provvedere a**:

- **nominare l'organo di controllo** (collegiale o monocratico) o il revisore legale;
- **uniformare l'atto costitutivo** e lo statuto (ove necessario).



Nota bene

Conseguentemente, entro lo scorso 16.12.2019, le Srl avrebbero dovuto nominare l'organo di controllo, tenuto conto che, per l'applicazione delle nuove soglie, occorreva prendere a riferimento **gli esercizi 2017 e 2018** (due esercizi antecedenti alla scadenza del termine del 16.12.2019).

Prima dello spirare del predetto termine del 16.12.2019, la normativa dei controlli nelle Srl è

stata nuovamente **oggetto di modifica** ([articolo 2-bis, comma 2, D.L. 32/2019](#)). Stando alla versione in vigore dal 16.12.2019 (ed attualmente vigente), **sono obbligate a nominare l'organo di controllo** (collegiale o monocratico) o il revisore, **le Srl:**

- tenute alla redazione del **bilancio consolidato**;
- controllanti una società obbligata alla **revisione legale dei conti**;
- che per **due esercizi consecutivi** superano almeno **uno dei limiti seguenti limiti**:
 - totale attivo Stato patrimoniale: **4.000.000 euro**;
 - totale ricavi vendite e prestazioni: **4.000.000 euro**;
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **20 unità**.

Per la prima applicazione di tale disposizione, gli esercizi da monitorare **restavano ancora il 2017 e 2018**.

L'obbligo di nominare l'organo di controllo o il revisore cessa se, **per tre esercizi consecutivi**, la Srl **non supera i predetti limiti**.

L'adeguamento alle suddette novità **non è stato immediato per le Srl**: grazie ad una serie di rinvii normativi ([articolo 1-bis, D.L. 118/2021](#)), il termine per adempiere all'obbligo di nomina dell'organo di controllo (collegiale o monocratico) o del revisore legale, **veniva individuato nella data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022** (ovvero nel 2023), mentre i bilanci di riferimento da considerare sono stati individuati in quelli **relativi agli esercizi 2021 e 2022**.

Tabella di sintesi

IMPOSTE SUL REDDITO

Il cessionario di crediti fiscali inesistenti risponde penalmente solo se in dolo eventuale

di **Silvio Rivetti**

Seminario di specializzazione

Controlli fiscali in tema di Superbonus, detrazioni nell'edilizia e crediti d'imposta

Scopri di più

Sembra un **bollettino di guerra** quello riportato dai media nel corso del solo ultimo mese di febbraio, in tema di **sequestri di crediti d'imposta inesistenti** disposti all'esito di indagini riguardanti **operazioni fraudolente in ambito superbonus e bonus edilizi** (si vedano, per esempio, le notizie di stampa concernenti i sequestri disposti a seguito delle attività ispettive dei reparti di Guardia di Finanza di Milano, Trento e Fermo, per rispettivamente sessantacinque milioni, dieci milioni e un milione e settecentomila Euro).

La rilevanza degli importi coinvolti (e la significativa diffusione geografica dei fenomeni fraudolenti in questione) induce a riflettere sul grado del **rischio gravante sui soggetti cessionari dei crediti d'imposta**, frutto di **siffatte operazioni in frode**; con particolare riguardo alla possibilità che tali soggetti, in aggiunta ai profili di responsabilità tributaria scolpiti dall'[articolo 121, comma 4, D.L. 34/2020](#), risultino coinvolti in **contestazioni penali** relativamente al reato di **indebita compensazione di crediti**, ex [articolo 10-quater, D.Lgs. 74/2000](#), ai sensi del quale è **punito chiunque non versa le somme dovute utilizzando in compensazione**, ai sensi dell'[articolo 17, D.Lgs. 241/1997](#), **crediti viziati per un importo superiore a 50.000 euro**, stabilendosi una **pena minore** (reclusione da 6 mesi a 2 anni) se trattasi di crediti "non spettanti", ovvero **una più grave** (da un 1 anno e 6 mesi a 6 anni) se trattasi di più insidiosi **crediti "inesistenti"**.

L'[articolo 10-quater, D.Lgs. 74/2000](#), merita di essere **brevemente inquadrato** dal **punto di vista oggettivo** e, soprattutto, **soggettivo**.

Sotto il primo punto di vista, è da notare come la norma penal-tributaria preveda **2 fattispecie di reato distinte**, riguardanti separatamente la **compensazione di crediti "non spettanti" ovvero "inesistenti"**, le cui definizioni s'individuano oggi, all'esito della Riforma fiscale, mercè il rinvio all'[articolo 1, comma 1, lettere g-quater\) nn. 1\) e 2\), e g-quinquies\) nn. 1\), 2\) e 3\), D.Lgs. 74/2000](#) (con definizione positivamente *"unitaria tra ambito penale e tributario"*, in coerenza all'insegnamento reso in tema da [Cass., Sezioni Unite Civili, 11 dicembre 2023, n. 34419](#)), con la conseguenza che **la soglia di punibilità di euro 50.000 è da considerarsi autonomamente per ciascuna delle due ipotesi delittuose**.

Sempre in ordine all'**elemento oggettivo**, è da sottolineare brevemente come la norma sanziona genericamente la **condotta di "chiunque"**, laddove di fatto la fattispecie non possa essere realizzata se non dal **soggetto che integri l'evasione**, elidendo le poste dovute con l'esposizione in compensazione di crediti viziati in F24. Così, se il **cessionario dei crediti è una società**, sarà esposto alla contestazione del reato in commento il suo amministratore e legale rappresentante, ovvero **l'ulteriore soggetto eventualmente e specificamente delegato alla gestione degli adempimenti fiscali**, e, nel caso, chi concorra nel **reato ex articolo 110 c.p.** come il **socio che favorisca l'operazione**, o il consulente (Cassazione n. 1999/2017), o il **sindaco che renda parere favorevole all'acquisto di crediti fiscali inesistenti** (Cassazione n. 40324/2021). In compenso è utile dire che il **reato di indebita compensazione**, come qui configurabile in concreto, non può, comunque, **coinvolgere la responsabilità delle società**, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, per non essere **ricompreso tra i relativi "reati presupposto"**.

Dal punto di vista soggettivo, invece, è necessario sottolineare come **la responsabilità del cessionario sul piano penale**, a titolo di reato di indebita compensazione, presupponga il **profilo psicologico del dolo in termini di esclusività**, differentemente dalla responsabilità tributaria dello stesso, che implica almeno la colpa o la colpa grave, rispettivamente **derivandone conseguenze**, ai sensi dell'[articolo 121, comma 6, D.L. 34/2020](#), in **punto sanzioni** (quelle del concorrente nella violazione, ex [articolo 9, D.Lgs. 472/1997](#)) o in **punto eccezionale responsabilità solidale** nel debito d'imposta del contribuente. E per quanto in giurisprudenza sia pacifico che, nel delitto di indebita compensazione, anche di crediti "inesistenti" da operazioni fraudolente, **non sia richiesto il "dolo specifico" dell'evasione**, ove la condotta mira volontariamente l'evento, il fine di evadere l'imposta, ma sia sufficiente la versione più attenuata del "dolo eventuale", ove il **contribuente compensa scientemente il credito** pur nella consapevolezza della probabile inesistenza del credito stesso, è da rimarcare, in primo luogo, come il **"dolo eventuale" non coincida né con la negligenza, né con l'imprudenza, né con l'imperizia**; e, in secondo luogo (Cassazione n. 47670/2023) come un conto sia la **scorretta gestione di obblighi precauzionali e di diligenza**, a cui il cessionario sia tenuto per il suo ruolo e la sua natura, giustificanti un addebito a suo carico in termini di colpa, irrilevante ai fini penali (quand'anche colpa cosciente, a titolo di "dubbio irrisolto"); mentre altro conto sia la **"correzione di rotta" della propria volontà verso l'evento**, ossia verso la condotta della compensazione, che viene concretizzata a dubbio "sciolto", superato dalla consapevolezza che un reato è comunque in corso di svolgimento, rappresentata come **concreta la possibilità che l'evasione tributaria si configuri**. Poiché il dolo eventuale non coincide *"con l'eventualità del dolo"* (Cassazione n. 47670/2023) e, dunque, **non si presume**, ma va dimostrato da parte del Pubblico Ministero, **ne viene**, in assenza di tale prova, che gli **eventuali e residuali profili di colpa**, anche cosciente, non sono idonei a **dischiudere profili di responsabilità penale** in capo ai cessionari di crediti inesistenti, ma solo profili di responsabilità tributaria ai sensi dell'[articolo 121, D.L. 34/2020](#).

Esterovestizione delle società: la suprema Corte di cassazione si esprime sulla natura elusiva del fenomeno

di Marco Bargagli

OneDay Master

Quadro d'insieme dei temi di Riforma dello Statuto del contribuente, dell'accertamento e del contenzioso

Scopri di più

L'“**esterovestizione**” **societaria** è un termine, di recente introduzione nel panorama internazionale- tributario, che viene **utilizzato per indicare specifiche tecniche di pianificazione fiscale internazionale** realizzate mediante la **costituzione di una o più società** in altro Stato estero (normalmente in un paradiso fiscale che non garantisce un adeguato scambio di informazioni), con il precipuo scopo di ottenere un **indebito risparmio d'imposta** che, come tale, è **disapprovato dall'ordinamento giuridico domestico**.

In **ambito internazionale**, il fenomeno dell'esterovestizione può essere qualificato come un **pernicioso sistema evasivo** che sottrae ingenti risorse al Fisco, distorcendo la **concorrenza nei mercati** e modificando, ingiustamente, la **pressione fiscale tra i contribuenti** che operano in un determinato contesto ad **ampio respiro internazionale**.

Più nello specifico, i Gruppi ad ampio respiro internazionale **pongono in essere tecniche di pianificazione fiscale internazionale** (c.d. *aggressive tax planning*), attuate mediante la costituzione di società o di stabili organizzazioni in un altro Stato a fiscalità privilegiata, con la chiara finalità **di evadere od eludere i tributi nazionali dello Stato di cui sono residenti**.

La normativa di riferimento in *subiecta materia*, recentemente novellata **dal D.Lgs. 209/2023**, è **l'articolo 73 Tuir**, il quale prevede, dal 2024, che «*Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la **maggior parte del periodo di imposta** hanno nel territorio dello Stato la **sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale**. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo complesso*». In merito:

- **la sede di direzione effettiva** coincide con la **continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo complesso** (con contestuale recepimento del **criterio di localizzazione della residenza fiscale** adottato nella generalità delle **convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni**);
- **la gestione ordinaria** è, invece, riferita al **continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'ente nel suo complesso** (imponendo,

quindi, una **valutazione dell'effettivo radicamento della società, dell'ente o dell'associazione in un determinato territorio).**

Di contro, **sino al 31.12.2023**, la **residenza fiscale per gli enti diversi dalle persone fisiche** (es. le società di persone, gli enti e gli altri soggetti passivi IRES, quali le società di capitali e i trust) era disciplinata dall'[articolo 5, comma 3, lett. d\), Tuir](#) e dall'[articolo 73, Tuir](#).

In merito, **nel recente passato**, le **società o gli enti, compresi i trust**, prima della recente riforma introdotta dal D.Lgs. 209/2023, erano considerati fiscalmente residenti in Italia quando, per la maggior parte del periodo d'imposta (183 giorni), **avevano la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.**

Di conseguenza, occorreva tenere in considerazione i **3 criteri sopra descritti**, alternativi tra di loro, che consentivano di **individuare compiutamente la residenza fiscale del soggetto passivo:**

- **la sede legale;**
- **la sede dell'amministrazione;**
- **l'oggetto principale.**

La sede dell'amministrazione di una società è stata da sempre stata considerata di fondamentale importanza, e andava nel **luogo dove erano assunte le decisioni più importanti per l'impresa**, ovvero da dove venivano definiti gli indirizzi strategici dell'azienda e dal quale, di conseguenza, venivano **diramate le relative direttive operative.**

La Corte di cassazione, nella famosa **sentenza n. 3604/1984**, ha sottolineato che per «sede effettiva» delle persone giuridiche è da intendersi il luogo ove **hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente e si convocano le assemblee**, e cioè il **luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l'accentramento, nei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e della propulsione dell'attività dell'ente.**

In ambito internazionale, a **corollario della normativa domestica sopra illustrata**, occorre invece fare riferimento **all'articolo 4, paragrafo 3, del modello OCSE di convenzione internazionale contro le doppie imposizioni sui redditi.**

In particolare, **per evitare fenomeni di doppia imposizione**, la residenza fiscale della persona giuridica **sarà individuata sulla base di un accordo tra le autorità competenti (denominato *mutual agreement*), che dovrà tenere conto del luogo di direzione effettiva (*place of effective management*), del luogo di costituzione (*the place where it is incorporated or otherwise constituted*) e di ogni altro fattore rilevante (*any other relevant factors*).**

Nello specifico, quando si parla di **sede di direzione effettiva** occorre fare riferimento alla convenzione internazionale e relativo commentario e, in particolare **all'articolo 4, del modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni (punto 24.1)**, il quale sottolinea che per

individuare la reale residenza fiscale di una società o di un ente occorre valutare **vari fattori** tra cui:

- il luogo in cui si **tengono abitualmente le riunioni del Consiglio di amministrazione o dell'organo equivalente della società o ente**;
- **il luogo in cui l'amministratore delegato e i componenti dell'alta direzione svolgono abitualmente le loro attività**;
- il luogo ove si trova il **quartier generale del Gruppo multinazionale**;
- quali sono le norme o le **Leggi del Paese che disciplinano lo status giuridico della società**;
- dove sono **tenute le sue scritture contabili**.

Delineato, brevemente, l'ambito giuridico di riferimento in tema di residenza delle società, giova ricordare che la **suprema Corte di cassazione, sezione V civile, nella sentenza n. 25917/2024, ha illustrato importanti principi sul tema della residenza e della libertà di stabilimento**.

Facendo riferimento alla giurisprudenza della **Corte di Giustizia UE** (28/6/2007, C-73/06, Planzer Luxemburg Sarl, punti 60-61, richiamata dalla sentenza della Corte di cassazione 03/06/2021, n. 15424), il supremo giudice ha **chiarito che la nozione di sede dell'attività economica** *"indica il luogo in cui vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la direzione generale della società e in cui sono svolte le funzioni di amministrazione centrale di quest'ultima"*.

Inoltre, la **determinazione del luogo della sede dell'attività economica di una società implica** *"la presa in considerazione di un complesso di fattori, al primo posto dei quali figurano la sede statutaria, il luogo dell'amministrazione centrale, il luogo di riunione dei dirigenti societari e quello, abitualmente identico, in cui si adotta la politica generale di tale società. Possono essere presi in considerazione anche altri elementi, quali il domicilio dei principali dirigenti, il luogo di riunione delle assemblee generali, di tenuta dei documenti amministrativi e contabili e di svolgimento della maggior parte delle attività finanziarie, in particolare bancarie"*.

Affinché si possa rientrare in una **pratica abusiva** occorre che il comportamento tenuto **abbia come risultato l'ottenimento di un vantaggio fiscale**, la cui concessione sarebbe contraria all'obiettivo perseguito dalle norme e, dall'altro, che da un insieme di elementi oggettivi risulti che lo scopo essenziale dell'operazione si **limiti all'ottenimento di tale vantaggio fiscale** (cfr. Corte giustizia 17/12/2015, causa C-419/14, WebMindLicenses Kft, punto 36).

In tal senso, è necessario **accertare che lo scopo essenziale di un'operazione si limiti all'ottenimento di tale vantaggio fiscale**: ciò perché quando il **contribuente può scegliere tra due operazioni, non è obbligato a preferire quella che implica il pagamento di maggiori imposte**, ma, al contrario, ha il **diritto di scegliere la forma di conduzione degli affari che gli consenta di ridurre la sua contribuzione fiscale** (Corte giustizia in causa C-6/16, punto 42; Cassazione n. 8297/2022).

Con specifico riferimento al **fenomeno della localizzazione all'estero della residenza fiscale di una società**, la Corte di giustizia (Corte giustizia 12/9/2006, in causa C 196/04, Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas) ha rilevato che, in **tema di libertà di stabilimento**, la circostanza che una società sia stata creata in uno Stato membro per fruire di una legislazione più vantaggiosa non costituisce per sé stessa **un abuso di tale libertà**; una misura nazionale che restringe la libertà di stabilimento è ammessa soltanto se concerne specificamente le **costruzioni di puro artificio finalizzate ad eludere la normativa** dello Stato membro interessato.

L'obiettivo della libertà di stabilimento è, infatti, quello di permettere a un **cittadino di uno Stato membro di creare uno stabilimento secondario** in un altro Stato membro **per esercitarvi le proprie attività** e di partecipare così, in maniera stabile e continuativa, alla vita economica di uno Stato membro diverso dal proprio di origine e di **trarne vantaggio**.

La **nozione di stabilimento** implica, quindi, l'esercizio effettivo di un'attività economica per una durata di tempo indeterminata, mercé l'insediamento in pianta stabile in un altro Stato membro: **presuppone, pertanto, un insediamento effettivo della società interessata nello Stato membro ospite e l'esercizio quivi di un'attività economica reale**.

Di conseguenza, prosegue la suprema Corte, perché sia giustificata da motivi di lotta a pratiche abusive, una restrizione alla libertà di stabilimento deve avere lo scopo specifico di ostacolare comportamenti consistenti nel **creare costruzioni puramente artificiali, prive di effettività economica e finalizzate ad eludere la normale imposta sugli utili generati da attività svolte sul territorio nazionale**.

In buona sostanza, la **contestazione di esterovestizione** va necessariamente inquadrata nel campo **dell'antielusione**, presupponendo, quali connotazioni strutturali, **l'aggiramento di principi dell'ordinamento tributario, l'indebito vantaggio fiscale e l'insussistenza di valide ragioni economiche (Cassazione n. 17849/2021)**.

Inoltre, i giudici di piazza Cavour hanno confermato la necessità di esperire anche un **esame concreto dei criteri di collegamento previsti dall'[articolo 73, comma 3, Tuir](#)** – ossia la sede legale, la sede dell'amministrazione, l'oggetto principale – **a prescindere dal rilievo sul carattere abusivo della collocazione estera della società (Cassazione n. 23150/2022)**.

Quindi, occorre partire dalla *ratio* della normativa di riferimento, che indica chiaramente i criteri di collegamento, **paritetici ed alternativi**, tra i soggetti passivi (nella specie le società) dell'imposizione diretta ed il territorio dello Stato, la cui ricorrenza, per la maggior parte del periodo d'imposta, determina la residenza in Italia della contribuente e, con essa, **l'assoggettamento alla potestà impositiva del fisco italiano**.

La rilevanza dei criteri di collegamento territoriali individuati dalla norma prescinde dall'eventuale alterazione, da parte della società contribuente, della realtà oggettiva, **al fine di configurare una residenza diversa da quella effettiva, con il fine di sottrarsi all'imposizione**



dello Stato italiano e di entrare nell'area territoriale di imposizione di uno Stato diverso, il cui trattamento fiscale risulti più favorevole.

In estrema sintesi, la Corte rileva che i criteri in questione **non sono finalizzati unicamente ad individuare fenomeni di natura elusiva**, solitamente definiti di “esterovestizione”, **caratterizzati in generale dall'artificiosa ed apparente distrazione del soggetto passivo del territorio nazionale, e quindi della residenza in Italia e della potestà impositiva nazionale, per attrarlo nell'area impositiva più conveniente di altro Stato.**

IMPOSTE SUL REDDITO

Sugli influencer l'Inps arriva prima dell'Agenzia delle entratedi **Alessandra Magliaro, Sandro Censi**

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche[Scopri di più](#)

L'attività degli *influencer* e, più in generale, quella dei ***content creator*** e degli **operatori *social***, vista non solo la notorietà che questi soggetti hanno acquisito, ma anche gli elevati flussi di reddito che spesso conseguono al loro intervento, sollevano già da qualche tempo **l'attenzione sia dell'Agenzia delle Entrate sia dell'Inps**.

Ed invero, le molteplici zone grigie che spesso circondano tutte queste nuove "professionalità" derivano, probabilmente, da **un'assenza di specifiche disposizioni normative** che le definiscano e che chiariscano le modalità con le quali devono, eventualmente, essere **sottoposte ad imposizione**.

Tali incertezze sul trattamento tributario e/o contributivo degli operatori *social* rendono difficile, per i loro consulenti, fornire un **chiaro quadro degli obblighi e adempimenti a cui gli stessi devono essere sottoposti**.

I primi ad intervenire sono stati gli studiosi che, in articoli di dottrina e in convegni dedicati, hanno cercato di offrire un inquadramento sistematico del fenomeno.

Successivamente sono intervenute le prime, rare, pronunce giurisprudenziali, per ora limitate alle corti di merito, alle quali va riconosciuto il merito di non essersi limitate alla risoluzione del contrasto a loro sottoposto, ma di aver tentato **una analitica ricostruzione delle fattispecie sottoposte al loro esame**.

Vanno, in particolare, ricordate le **due sentenze di primo e secondo grado** delle Corti di Giustizia Tributaria sabaude (CTP sentenza n. 278/2022 e CGT di 2 grado sentenza n. 219/2023, cd. sentenze Ronaldo) in **materia tributaria** e la Sentenza del Tribunale di Roma (sez. lav., n. 2615/2024) in **materia giuslavoristica e contributiva**.

Né l'Agenzia delle Entrate né l'Inps avevano, però, ancora mai emanato un **documento di prassi** che chiarisse le loro posizioni, fornendo così indicazioni operative specifiche sia ai professionisti *social* sia ai loro consulenti.

Nei giorni scorsi, l'Inps ha emanato la [Circolare n. 44 del 19.2.2025](#) avente ad oggetto i **profili previdenziali relativi all'attività dei *content creator***.

Merita subito di essere segnalato il fatto che il documento non smentisce quelli che sono gli **approdi raggiunti dalla dottrina**, le classificazioni da essa effettuate e le conseguenti modalità operative di imposizione dei redditi percepiti e dei **conseguenti obblighi contributivi**.

La Circolare in commento esordisce con una **apprezzabile ricostruzione del quadro all'interno del quale si muovono i *content creator***, operando anche delle distinzioni in merito alle **diverse attività da questi poste in essere**.

Il primo paragrafo della circolare individua quelli che **sono i tratti distintivi della creazione di contenuti digitali** mentre il secondo si concentra sulle varie figure dei *content creator* (*youtuber, streamer, tiktok, egamer* eccetera).

Viene anche analizzato il **ruolo delle agenzie "intermediarie"** suddivise tra *media agency* e *talent agency* e gli **eventuali loro obblighi contributivi**.

In estrema sintesi la **Circolare individua tre principali modalità con le quali l'attività sui *social* può essere esercitata** facendone derivare differenti conseguenze previdenziali.

Innanzitutto, viene ricordato che, se l'attività è esercitata in forma di impresa, con conseguente **iscrizione alla Camera di Commercio** e attribuzione del **codice Ateco**, è obbligatoria l'iscrizione alla **gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali**.

Qualora, invece, l'attività dell'*influencer* possa essere **considerata una professione abituale di lavoro autonomo** occorrerà iscriversi alla **gestione separata Inps**. Tale iscrizione si renderà necessaria anche in presenza di **un'attività di lavoro autonomo non abituale**, ma occasionale, se da tale attività il contribuente **percepisca un reddito pari o superiore a 5.000 euro annui**.

Viene, infine, analizzato **il caso in cui l'attività svolta presenti caratteristiche riconducibili a prestazioni artistiche**, culturali e di intrattenimento.

In questo caso sorge l'obbligo assicurativo al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo (FPLS) purché l'attività sia riconducibile ad una di quelle contenute nel D.L.C.P.S. 708/47 e successive modifiche e integrazioni. Solo in questo ultimo caso è prevista una **modalità di determinazione della base imponibile previdenziale** di favore nell'ipotesi di compensi corrisposti per la **cessione dello sfruttamento economico dei diritti di immagine**.

I suddetti compensi, ai sensi dell'[articolo 43, comma 3, L. 289/2002](#), sono infatti **esclusi dall'imponibile contributivo entro il limite del 40%** dell'importo complessivo percepito per le **prestazioni riconducibili alla medesima attività lavorativa**.

SCENARIO PROFESSIONI

Scenario delle Professioni 2025: esperti e istituzioni a confronto su riforme e innovazione

di **Simona D'Alessio** - Giornalista

“Scenario delle Professioni: oggi e domani”, **TeamSystem, Euroconference e The European House – Ambrosetti**, nel 2025 si rinnova con l’approfondimento di argomenti di stretta attualità e di interesse legislativo per gli esponenti delle categorie economico-giuridiche del nostro Paese. E, soprattutto, raddoppia, poiché quest’anno gli interventi politico-istituzionali, accademici, professionali e del mondo imprenditoriale saranno distribuiti in due giornate: l’evento si svolgerà, infatti, nella prima metà del mese di maggio in due giornate, in modalità digitale e, in parte, in presenza a Villa Erba a Cernobbio (Como). Una formula collaudata che si propone, però, nella nuova edizione di coinvolgere ancora più rappresentanti del mondo delle libere professioni, affinché possano fruire di una formazione di qualità su temi particolarmente sentiti da commercialisti, consulenti del lavoro e avvocati in maniera agile ed efficace.

La partenza del programma di “[Scenario delle Professioni: oggi e domani](#)” 2025 è fissata per il pomeriggio di martedì 13 maggio in diretta streaming. Il primo dei due tavoli a cui parteciperanno, fra gli altri, il direttore dell’Agenzia delle Entrate fiscale Vincenzo Carbone ed il direttore scientifico del Centro Studi Tributari di Euroconference Sandro Cerato, avrà come tema “La fiscalità che cambia tra riforme, normative europee e innovazione tecnologica”, e sarà incentrato sull’analisi di alcuni fra i più recenti provvedimenti legislativi sul fronte fiscale, nonché sull’impiego dell’intelligenza artificiale nel contesto tributario e professionale. Il secondo tavolo, intitolato “Il futuro del lavoro: evoluzioni giuslavoristiche, sostenibilità e sfide tecnologiche”, accenderà i riflettori sulle novità normative inerenti alla sfera occupazionale del nostro Paese e l’effetto della rivoluzione digitale sul mondo del lavoro; vi prenderanno parte, fra gli altri, rappresentanti del ministero del Lavoro e dell’Inps ed il direttore scientifico del Centro Studi Lavoro e Previdenza di Euroconference Luca Caratti.

La prima giornata offrirà numerosi spunti di riflessione sull’andamento e sulle opportunità di crescita dell’attività svolta dai Professionisti alla luce delle ultime modifiche legislative, nonché in virtù dei cambiamenti in atto nel mercato dei servizi professionali, sempre più caratterizzato dall’esigenza di assicurare una consulenza strategica e mirata alle imprese e prestazioni in grado di migliorare il *business* e tutelare nella maniera più valida possibile i propri assistiti (aziende e persone fisiche).

Mercoledì 14 maggio si terrà a Villa Erba, a Cernobbio, la sessione in presenza, nel pomeriggio, con un *parterre* di autorevoli ospiti istituzionali e figure di vertice del mondo libero-professionale, alla quale sarà possibile partecipare solamente su invito. E, in contemporanea –



ed è una delle novità dell'edizione di quest'anno di "Scenario professioni: oggi e domani" – verranno effettuati dei collegamenti in diretta streaming, grazie ai quali parlamentari di diversi schieramenti politici e rappresentanti di associazioni di commercialisti, consulenti del lavoro ed avvocati commenteranno i temi trattati.

Al termine dei dibattiti si terrà, a Villa Erba, la premiazione delle eccellenze professionali italiane (studi, o singoli professionisti) tra quanti hanno partecipato a "*Best in Class 2025*", l'iniziativa promossa anche in questa annualità (il termine per la presentazione delle candidature è scaduto il 3 marzo scorso) da Euroconference e TeamSystem con il supporto di Forbes. La selezione dei professionisti – che avranno l'opportunità di far conoscere se stessi e la propria realtà lavorativa nella cerimonia pubblica di Cernobbio – avverrà, da parte di una giuria qualificata, in base ad alcuni specifici parametri che vanno da crescita e competenza, a innovazione digitale e intelligenza artificiale e sostenibilità ambientale, sociale ed economica nelle aziende clienti e/o all'interno dello studio, fino a prendere in considerazione i giovani professionisti che si sono distinti per competenza e innovazione.

In vista dell'edizione 2025 di "Scenario delle Professioni: oggi e domani" il General Manager BU Professional Solutions TeamSystem e CEO di Euroconference Giuseppe Busacca ha affermato «I professionisti sono oggi partner strategici per le imprese, figure fondamentali per sostenere la competitività e la trasformazione delle PMI italiane in un contesto economico complesso. Digitalizzazione, intelligenza artificiale ed evoluzioni normative stanno ridefinendo il loro ruolo, favorendone l'evoluzione.

Coerentemente, riteniamo importante riconoscerne il valore e offrire strumenti concreti per affrontare il cambiamento. Questo evento rappresenta un'opportunità unica per confrontarsi su queste sfide e individuare soluzioni efficaci per il futuro della professione».

Il Group Marketing, Institutional Relations and Communication Director di TeamSystem Daniele Lombardo ha dichiarato che «L'evento, giunto alla sua quarta edizione, si conferma un appuntamento chiave per l'intero panorama professionale, un'occasione importante per esplorare le frontiere dell'innovazione, mantenendo vivo il rapporto e il confronto tra istituzioni, imprese e professionisti. In un'era di trasformazione digitale accelerata, il ruolo dei professionisti è più cruciale che mai. La rapida accelerazione della digitalizzazione e le nuove soluzioni, come l'intelligenza artificiale e le altre tecnologie avanzate, stanno diventando sempre più accessibili e collaborative, offrendo vantaggi significativi. I professionisti, che hanno compreso appieno il potenziale della trasformazione digitale, sono all'avanguardia in questo processo e quindi contribuiscono in maniera concreta allo sviluppo di un sistema economico sempre più digitale e integrato».

A conclusione, Madi Piano Mortari, Associate Partner di The European House – Ambrosetti e coordinatrice del programma, dichiara che «è con grande soddisfazione che affianchiamo TeamSystem nella realizzazione di questo appuntamento fin dalla sua nascita nel 2022. Abbiamo contribuito alla sua evoluzione negli anni attraverso un costante lavoro di *stakeholder engagement* e l'apporto di studi di scenario e *survey* condotte dal Think Tank di TEHA. Anche

quest'anno, il nostro obiettivo è costruire un programma di alto livello con il coinvolgimento delle istituzioni italiane e di ospiti anche internazionali, con l'obiettivo di fornire spunti di ispirazione e visione del futuro».

13 MAGGIO DIGITAL | EVENTO ACCREDITATO

#scenarioprofessioniz2025

DIGITAL | CERNobbio 14 MAGGIO

Lo Scenario delle Professioni: oggi e domani

